

Moncalieri, 14 maggio 2014

Oggetto: videosorveglianza e luoghi di lavoro

L'art.4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) prevede che i sistemi di videosorveglianza possano essere installati esclusivamente in presenza di un accordo sindacale. In mancanza è necessaria un'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Non conta il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro siano iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro, se le telecamere erano precedentemente installate.

E' stato infatti particolarmente precisato che, in virtù dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), a priori va tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera rimane spenta in attesa di ottenere il nulla osta della Dtl o di siglare l'accordo con i sindacati. Per evitare sanzioni, le telecamere devono quindi essere montate solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

L'art. 4 della Legge 300/70 e il D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) vietano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori.

Il D. Lgs. 196/2003 e il provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, stabiliscono pesanti sanzioni amministrative (da €30.000,00 a €180.000,00) e penali (ammenda da €154,93 a €1.549,30 o arresto da 15 giorni a 1 anno) in caso di violazioni di quanto previsto dalla legge.

È obbligatorio informare i dipendenti e i clienti che i locali aziendali sono video sorvegliati e nominare un rappresentante addetto alla videosorveglianza scelto dai dipendenti.

Le telecamere devono essere installate in modo da inquadrare i luoghi di lavoro più esposti al rischio di furti o rapine e la ripresa dei dipendenti deve avvenire secondo il criterio dell'occasionalità esclusivamente al fine di tutelare maggiormente i beni aziendali e la sicurezza.

Le telecamere devono essere dotate di spia luminosa che si accende in caso di visione in tempo reale delle immagini e nella planimetria deve essere individuata la dislocazione dell'impianto.

L'apparecchiatura per la registrazione delle immagini deve essere custodita in modo da garantirne la sicurezza.

La visione delle registrazioni (salvo che venga effettuata dalle Forze dell'Ordine nell'ambito di indagini) potrà avvenire solo in presenza dell'addetto alla videosorveglianza scelto dai dipendenti.

Le immagini registrate non potranno essere in alcun modo utilizzate per accertare o contestare disciplinarmente violazioni dell'obbligo di diligenza del lavoratore.

Il nostro Studio è in grado di fornire un pacchetto completo di consulenza per qualsiasi esigenza, sia di carattere tecnico, progettuale, economico e di sicurezza con riferimento agli obiettivi specifici perseguiti dal Cliente, sia per quanto riguarda l'aspetto giuridico, nella sua totalità.

Nel caso desideriate **maggiori informazioni** contattate lo **Studio Sigaudò Srl** tramite mail a:

info@studiosigaudò.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94

Restando a disposizione porgo cordiali saluti.

